

CAMERA DEI DEPUTATI N. 815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, BORGHI, COLLEONI, CAVALLARI NERINO, SCALIA

Presentata l'11 dicembre 1963

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, in servizio nella Regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17 del decreto-legge 7 settembre 1945, n. 545, afferma che nella Valle di Aosta è « consentito » il libero uso della lingua francese nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie e che gli atti pubblici possono essere redatti in questa lingua, fatta eccezione per le sentenze dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 38 dello Statuto speciale, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, sancisce, invece, la parificazione della lingua francese a quella italiana.

La popolazione locale, si esprime, nei rapporti con le autorità e pubbliche amministrazioni, nella lingua che le è più familiare e nella fattispecie in quella francese.

La toponomastica cittadina e gli stessi nomi dei centri abitati dimostrano, se ancora ve ne fosse bisogno, la diffusione di questa consuetudine senza, peraltro, che da essa discendano motivi antinazionalistici del resto oggi inesistenti.

Le due lingue vengono pariteticamente insegnate nella scuola fin dalla prima classe elementare con l'accorgimento dell'uso espressivo nell'una o nell'altra, a seconda del predominio nella scolaresca di elementi locali o immigrati.

La legge e la consuetudine hanno perciò avuto notevole ripercussione nei rapporti pubblici, sì che gli impiegati dello Stato e degli Enti ed Istituti locali hanno dovuto, e devono, uniformarsi alle necessità ambientali introducendosi nella conoscenza della lingua francese con propri sacrifici personali.

Alcune pubbliche amministrazioni da tempo hanno riservato posti, in occasioni di concorsi, a candidati a conoscenza della lingua francese destinandoli in Valle d'Aosta per i servizi d'istituto.

Fra esse vanno annoverate l'Amministrazione delle dogane e delle poste e telegrafi.

La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, conferisce una speciale indennità di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

Si acquisisce il diritto a tale indennità mediante appositi esami presso una qualificata Commissione.

La presente iniziativa di legge prevede l'estensione dei benefici della legge 1165 anche

agli statali in attività di servizio nella regione valdostana, nulla modificandosi, salvo la composizione della Commissione esaminatrice alla cui costituzione si delega l'assessorato alla pubblica istruzione locale.

È opportuno, infine, mettere in evidenza che con l'apertura dei due trafori stradali alpini sarà sempre più necessario per gli uffici disporre di personale a conoscenza della lingua francese, in quanto gli accrescendi traffici europei li costringeranno a sempre mag-

giori contatti con elementi stranieri che per ragioni varie avranno motivo e necessità di rapporti quotidiani.

L'attribuzione di tale indennità di seconda lingua, oltre che conferire un giusto indennizzo ai sacrifici economici dei pubblici dipendenti, gioverà alla stessa pubblica amministrazione la quale potrà disporre di personale sicuramente in grado di soddisfare alle sue esigenze.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dello Stato speciale per la Regione Valle d'Aosta, delle leggi concernenti l'ordinamento amministrativo regionale della Valle d'Aosta e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua francese ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'ordine giudiziario e della Corte dei conti ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nel territorio della Regione Valle d'Aosta, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità mensile, speciale a seconda della lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali, lire 30.000;

b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate, lire 25.000;

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali, lire 20.000;

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare, lire 18.000.

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sede od uffici diversi siti fuori del territorio della Valle d'Aosta.

ART. 2.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese è devoluta a Commissioni nominate dall'Assessore regionale alla Pubblica istruzione, presiedute dai suoi delegati e composte di due docenti universitari di lingua francese per l'esame del personale di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo precedente e di due docenti di scuole medie della stessa lingua per l'esame del personale indicato nelle lettere *b*), *c*) e *d*).

Per i magistrati e per il personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione è nominata dal Presidente della Corte di appello di Torino, è presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato ed è composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la Commissione è presieduta da un Ufficiale generale o superiore, designato dal competente Comandante militare territoriale, ed è composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma.

ART. 3.

Le domande di partecipazione all'esame, dirette ai Presidenti delle Commissioni, sono inoltrate per via gerarchica.

ART. 4.

Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo 1. Esse consistono in due traduzioni, una dal francese in italiano ed una dall'italiano in francese ed in una prova orale.

I brani da tradurre sono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 1 è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

ART. 5.

L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame.

ART. 6.

Ai componenti delle Commissioni d'esame previste dalla presente legge è corrisposto il trattamento di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

ART. 7.

Corsi facoltativi di lingua francese per il personale statale di cui all'articolo 1 possono essere istituiti con provvedimento dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione della Valle d'Aosta d'intesa con il Ministro per il tesoro, ai fini del finanziamento delle spese a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8.

Gli Enti pubblici territoriali della Valle d'Aosta possono attribuire mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennità speciale di seconda lingua, nelle misure fissate dalla presente legge, al personale dipendente che dimostri di conoscere la lingua francese.

L'accertamento della conoscenza della seconda lingua viene fatto con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, della presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella Valle d'Aosta, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 9.

Alle spese annue derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti del personale statale di cui all'articolo 1, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 288 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa di bilancio, per i successivi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.